

MODIFICHE ORDINARIE DISCIPLINARE VINI DOC "ETNA"

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 febbraio 2022 è stato pubblicato il [Decreto 19 gennaio 2022 Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Etna"](#) con allegato (ALLEGATO A) il disciplinare di produzione consolidato.

Le modifiche principali riguardano:

Art. 2-Base ampelografica

per l'**Etna spumante** (sia rosato che vinificato in bianco) nella composizione ampelografica la percentuale minima di Nerello Mascalese, è stata aumentata dal 60% all'**80%**

Art. 4-Norme per la viticoltura

introduzione del comma 2, relativo al numero di ceppi minimo per ettaro pari a **4.600 piante/ha per i nuovi impianti e reimpianti**

al comma 5 per l'**Etna rosato** il titolo alcolometrico minimo delle uve è stato diminuito da 12% vol a **11,5% vol** e, per l'**Etna spumante** (sia bianco che rosato) dal 10% vol a **9,5% vol**

Art. 6-Caratteristiche al consumo

Per l'**Etna bianco superiore** è stato eliminato il valore massimo (7 g/l) relativo all'acidità totale ed è rimasto solo il **valore minimo pari a 5,5 g/l**

Per l'**Etna rosato** è stato modificato il descrittore relativo al colore, che è diventato "**rosato più o meno intenso anche con riflessi aranciati**", per includere anche i rosati, che conseguenzialmente all'evoluzione del gusto dei consumatori, vengono prodotti con tonalità più chiare; il titolo alcolometrico volumico totale minimo che è stato abbassato da 12,5% vol a **12,00% vol**; l'estratto non riduttore minimo che è stato abbassato da 20,0 g/l a **18,0 g/l**

Per l'**Etna spumante bianco** è stato modificato il descrittore relativo al colore, che è diventato "**giallo paglierino più o meno intenso**" e, il descrittore relativo all'odore, che è diventato "**intenso e caratteristico, talvolta con note agrumate accompagnate da un delicato sentore di lievito**"

Per l'**Etna spumante rosato** è stato modificato il descrittore relativo al colore, che è divenuto "**rosato più o meno intenso anche con riflessi aranciati**" e il descrittore relativo all'odore.

Art. 7-Etichettatura e presentazione

Al comma 4 è stata introdotta la possibilità dell'uso del nome geografico più ampio "Sicilia"

Art. 8-Confezionamento

Al comma 1 è stata abbassata la capacità massima delle bottiglie da 5 a **3 litri, ad eccezione per le bottiglie di vetro di forma** bordolese, borgognotta e renana: in questi casi si potrà arrivare fino a 18 litri.

Al comma 3, l'uso di tappi raso bocca, prima obbligatorio per tutti i vini, è stato circoscritto **solo ai vini Etna rosso riserva e Etna bianco superiore**, per le altre tipologie sono ora ammessi tutti i sistemi di chiusura ammessi dalla normativa vigente.